

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Agricoltura e produzione alimentare

**Disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività agricole
del settore agricolo, agroalimentare e della pesca
(Atto Senato n. 1328)**

Audizione della Confedilizia

Roma, 28 maggio 2014

In relazione al disegno di legge n. 1328, la Confedilizia ritiene di dover rassegnare alla Commissione proprie considerazioni limitatamente alla norma di cui all'articolo 4, rubricata "Disposizioni in materia di contratti agrari", relativamente a quanto previsto, in particolare, al comma 1, che di seguito si riporta:

Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame, si legge che la disposizione sopra riportata, "al fine di riaffermare l'importanza di una efficace assistenza delle parti contraenti in ipotesi di sottoscrizione di accordi collettivi in materia di contratti agrari, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, introduce un criterio in grado di consentire agli interessati di avvalersi, ai fini della predisposizione e sottoscrizione di tali accordi in deroga, di organizzazioni effettivamente rappresentative degli interessi del settore agricolo e che siano qualificate anche in virtù del fatto di poter contare su un sistema organizzato di società di servizi dalle stesse costituito".

L'opinione della nostra Organizzazione è che l'effetto dell'entrata in vigore di una norma del tenore di quella in parola sarebbe di fatto quello di escludere dalla facoltà di assistere i proprietari di beni affittati l'unica organizzazione, la Federazione nazionale della proprietà fondiaria, convenzionata Confedilizia, che rappresenta esclusivamente tali soggetti e che è, di conseguenza, quella legittimata più di ogni altra allo svolgimento – tramite le proprie rappresen-

tanze territoriali – dell’attività di ausilio nella predisposizione e nella stipula dei contratti agrari.

Peraltro, la previsione di consentire la sottoscrizione degli atti solo alle organizzazioni rappresentate nel Cnel costituisce una scelta che non tiene conto di una circostanza fondamentale. L’organizzazione della proprietà fondiaria, così come la Confedilizia, non è presente nel Cnel per il solo motivo che tale organo è stato concepito per essere composto – come previsto dalla stessa Costituzione – di rappresentanti delle “categorie produttive” ed è noto che la norma costituzionale è interpretata nel senso che debba trattarsi di categorie direttamente produttive, mentre la proprietà fondiaria, al pari della proprietà edilizia, non è considerata rientrare tra tali categorie. Ciò, nonostante l’una e l’altra rappresentino in realtà soggetti che – attraverso la propria attività, in particolare, di locazione ed affittanza – svolgono, in modo diverso, una costante azione di stimolo a molteplici comparti dell’economia direttamente produttiva (la Confedilizia – addirittura – stipula il Ccnl di settore).

Quanto sopra, indipendentemente dal fatto che il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo in Senato il 6 maggio scorso (n. 1429) preveda la soppressione dell’anzidetto organo costituzionale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Confedilizia esprime l’avviso che – al fine di mantenere un’adeguata, competente e consolidata rete di assistenza ai proprietari di fondi per la predisposizione e la stipula di contratti di affittanza agraria – dal disegno di legge n. 1328 debba essere espunta la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 4.